



**COMUNE DI NUXIS**  
Provincia Sud Sardegna

# **Regolamento comunale di funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)**

*(Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29 dicembre 2017)*

## **Articolo 1: Definizione del servizio**

1 - Oggetto del presente regolamento è la disciplina del servizio di assistenza domiciliare educativa, di seguito denominato ADE.

2 - Il servizio intende fornire risposte educative ai minori in difficoltà e ai nuclei familiari di appartenenza; gli interventi sono finalizzati a favorire la crescita positiva dei minori all'interno della propria famiglia e nel contesto sociale di appartenenza, attività che si esplicano in un complesso di prestazioni domiciliari integrate di natura psico-educativa rivolte al minore e al relativo nucleo familiare di appartenenza in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 di questo regolamento; si prevedono inoltre attività laboratoriali nei locali di proprietà del Comune di Nuxis.

## **Articolo 2: Finalità**

Il servizio ADE persegue le seguenti finalità:

- 1- garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, promuovendo l'armonico sviluppo psico-fisico, l'educazione, il potenziamento delle competenze scolastiche, la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale;
- 2- favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare e sociale di appartenenza, riducendo i fattori di rischio, di allontanamento e di istituzionalizzazione;
- 3- sostenere la genitorialità nella sua funzione educativa, sviluppando l'autonomia del nucleo nella scelta educativa, nel rispetto dei diritti del minore;
- 4- favorire il recupero delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo dei pari, in situazioni extrascolastiche (attività laboratoriali nei locali del Comune, associazionismo, sport, servizi di aggregazione e di tempo libero, ecc ecc);
- 5- attivare una rete significativa tra nucleo familiare e contesto socio-culturale esterno (scuola, associazioni, sport, ecc ecc)
- 6- promuovere e attivare il lavoro di rete tra i vari soggetti istituzionali, territorialmente competenti e che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione dei casi (Servizio Sociale, Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile, Scuola, Consultorio, Neuropsichiatria infantile, Servizi Sanitari Distrettuali competenti per area, ecc)

## **Articolo 3: Diritto alla riservatezza**

Il presente regolamento riconosce il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali ai sensi dell'art. 13 DLg del 30.06.2003 n. 196.

## **Articolo 4: Destinatari del servizio**

1. Il servizio ADE si rivolge a tutti i minori e relativi nuclei familiari residenti nel Comune di Nuxis che versano in una o più delle condizioni di seguito elencate:

- a) situazione di disagio, abbandono educativo, pregiudizio e/o rischio educativo del minore, dovuti alle difficoltà del nucleo familiare carente nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
- b) minori collocati in affidamento familiare;
- c) difficoltà relazionali, di socializzazione, comportamentali e di apprendimento all'interno del gruppo dei pari e/o del contesto di vita quotidiano, determinate da condizione di media e lieve disabilità, ovvero in condizioni di ridotte capacità logico-cognitive e/o di handicap sensoriale, ivi compresi i minori affetti da DSA (disturbo specifico apprendimento) o BES (bisogni educativi speciali). Lo stato di disabilità e/o difficoltà, di cui innanzi, deve essere opportunamente documentato, mediante verbale di accertamento sanitario e/o di altra documentazione medico specialistica.

2. Le situazioni di cui al comma precedente costituiscono requisiti di accesso all'ADE come documentate e/o verificate in fase istruttoria dall'Operatore Sociale del Comune e dalla equipe educativa.

## **Articolo 5: Funzioni e prestazioni**

1. Il servizio ADE contempla l'erogazione a domicilio delle seguenti prestazioni: interventi personalizzati psico-educativi rivolti al minore, tesi a favorire la crescita e il benessere psico-fisico del minore, nonché di contrasto e prevenzione ai comportamenti di devianza sociale, all'abbandono scolastico, all'istituzionalizzazione:
  - a) attività di presa in carica coordinata con l'operatore sociale e equipe educativa competente;

- b) sostegno psico-sociale, mediante attività educative volte a sostenere, rafforzare e sviluppare le capacità di autonomia e le competenze socio-relazionali del minore, riducendone i fattori di rischio che potrebbero compromettere un sano processo di crescita;
  - c) attività pedagogiche volte a fornire significativi riferimenti e stili educativi e relazionali corretti, mediante l'interiorizzazione delle regole e dei ruoli; iniziative che mirano a favorire lo scambio relazionale e la capacità di adattamento;
  - d) attività pedagogiche di supporto all'apprendimento scolastico, mirato a migliorare le competenze e l'autostima del minore, nonché tese a ridurre l'abbandono scolastico e a favorire i processi di integrazione nel gruppo dei pari;
  - e) supporto psico-socio-pedagogico alla genitorialità, quasi a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di ascolto e di osservazione del nucleo familiare ed orientamento verso i servizi e le strutture territoriali di pertinenza; supporto psico-sociale alla genitorialità, mediante attività finalizzate alla responsabilizzazione e al rafforzamento della funzione educativa; sostegno ed accompagnamento delle figure genitoriali e delle altre eventuali figure adulte di riferimento del minore nella gestione dei processi educativi di cambiamento delle condotte comportamentali, così da sfavorire il rientro di situazioni di disagio o devianza.
2. Le prestazioni di servizio saranno erogate da personale idoneo e qualificato allo scopo, operatori sociali, educatori, psicologi, in sinergia con il servizio sociale, la scuola e i servizi sanitari distrettuali competenti; al domicilio dell'utente, da un minimo di 1 ad un massimo di 4 ore settimanali, come indicato nel rispettivo PEI (Progetto educativo individuale), che ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i minori, con disabilità certificata, con disturbi specifici d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e culturali. Tali prestazioni orarie si esplicano dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), nella fascia oraria 15:30- 18:30, e secondo un piano orario da concertare, obbligatoriamente, con la famiglia o tutore o esercente la potestà parentale; nei termini e secondo le modalità indicate nel rispettivo PEI di riferimento dell'utente; in forma integrata e/o con altri interventi diversi dall'ADE, qualora l'utente e/o altro componente del nucleo familiare siano titolari di altri servizi territoriali, assicurandosi la complementarietà, l'unitarietà e la specificità delle risposte in relazione alle esigenze dell'utente beneficiario.
3. Il presente servizio ha una durata annuale di 48 settimane, con sospensione nel mese di agosto.

## **Articolo 6: Modalità di accesso e di ammissibilità al servizio**

Al servizio ADE si accede attraverso segnalazione della Scuola o presentazione di domanda di accesso al servizio da parte del genitore o esercente la potestà parentale.

## **Articolo 7: Accesso al servizio**

- 1- Per l'accesso al servizio ADE, coerentemente con gli obiettivi e le finalità propri, sono necessari l'assenso-collaborazione dei beneficiari. Le domande sono redatte sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4. Le richieste del Servizio vanno protocollate nel rispetto delle garanzie stabilite a tutela della riservatezza dell'art. 13 Dlgs 30.06.2003 n. 196.
- 2- Nei casi in cui il Tribunale Minorile disponga un intervento del servizio sociale comunale, le famiglie beneficiarie del servizio ADE non possono rifiutare e/o interrompere il servizio.

## **Articolo 8: Gestione del servizio**

Il servizio può essere affidato con le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti di servizi a imprese o in forma diretta dall'Ente erogatore. La Ditta o la cooperativa cui il servizio è affidato o l'Ente erogatore devono fornire le prestazioni mediante personale qualificato.

## **Articolo 9: Criteri per la valutazione del servizio nel complesso**

Con cadenza almeno bimestrale l'Equipe predispose un resoconto di tutte le attività svolte, in particolare devono essere illustrati e documentati i risultati conseguiti sulla base di alcuni indicatori di qualità:

- efficacia delle attività di recupero e sostegno realizzate;
- eventuale incidenza dell'interruzione prematura del servizio da parte dell'utente;
- progettazione e realizzazione di nuove modalità di intervento;
- flessibilità degli interventi;
- grado di soddisfazione dell'utenza;
- efficacia delle modalità comunicative dei componenti l'Equipe sia verso l'Equipe stessa che verso l'esterno.

## **Articolo 10: Organizzazione del servizio e personale**

La Ditta o cooperativa dovrà garantire l'avvio del servizio nella data richiesta dall'operatore sociale. La Ditta o cooperativa aggiudicataria dovrà individuare un referente che avrà il compito di curare e verificare le seguenti funzioni:

- a) gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;
- b) rapporto coi servizi sociali del Comune di Nuxis;
- c) elaborazione scritta del programma generale dei servizi ADE;
- d) elaborazione di una relazione di aggiornamento sull'andamento del servizio da trasmettere in generale con cadenza bimestrale, in casi particolari (per esempio su disposizione del giudice) la cadenza sarà mensile;
- e) cura della distribuzione dei compiti agli operatori e verifica sulla congruenza dei risultati nell'operato del suddetto personale;
- f) definizione dei programmi di lavoro in funzione di quanto concordato col servizio sociale;
- g) supervisione e gestione del personale addetto (educatore, coordinatore, psicologo ecc ecc);
- h) cura dei rapporti con i Servizi Sociali Comunali, con predisposizione di relazioni sugli interventi a cadenza bimestrale, mediante l'utilizzo di strumenti informatici; a cadenza mensile nei casi particolari come evidenziato al punto (d);
- i) Predisposizione di progetti di intervento e verifica intermedia e conclusiva;
- j) Presenza di personale adeguato presso la sede e facilmente raggiungibile, nella sede inoltre dovrà essere attiva una o più linee telefoniche, e-mail, fax, per consentire che le comunicazioni avvengano in tempo reale.

## **Articolo 11: Laboratori comunali**

Per laboratori comunali s'intendono le attività di socializzazione, presso locali del Comune, generalmente predisposti alle attività ludiche. Qualora l'Equipe ravvisasse la necessità di monitorare le competenze dell'utenza, relativamente alla socializzazione, alcuni interventi potranno eseguirsi presso appositi spazi comunali, ludici, proposte con modalità laboratoriali, aperte anche agli altri bambini.

## **Articolo 12: Domande d'accesso**

Per il funzionamento di questo servizio sono utilizzate le schede fornite dai Servizi Sociali del Comune, che la Scuola inoltrerà al medesimo Servizio. Quest'ultimo valuterà insieme all'Equipe i casi presentati e la scheda di valutazione che l'utenza fornirà circa il Servizio. Il PEI è fornito dalla Ditta o cooperativa aggiudicataria.

## **Articolo 13: Norme finali e di rinvio**

Per quanto attiene questo servizio si prevede la sua attivazione attraverso la specifica voce di spesa già stanziata in bilancio.

Normativa di settore: Legge 08 novembre del 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, assistenziali, e socio sanitari, che garantiscono un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà ;

D.P.C.M del 30 marzo 2001: “atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 08 novembre 2000, n. 328.

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, comma 3: “Sistema integrato dei servizi alla persona”, articolo 1 comma 3.  
Statuto Comunale articolo 4 comma 1.

#### **Articolo 14: Entrata in vigore**

Il presente regolamento, composto da n. 14 (quattordici) articoli, entrerà in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo pretorio on-line del Comune.